

# **STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA**

## **Associazione dell'Area Metropolitana di Roma Provincia di Roma**

### **TITOLO I Principi generali**

#### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, volontaria e senza fini di lucro, con sede in Roma, Via Ostiense 131/L – 00154.

Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Roma. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Provinciali medesime si articolano.

La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5/A dello Statuto Nazionale della CNA.

## **Art. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi**

1 - Gli scopi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma sono:

- a) La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le piccole e medie industrie e le relative forme associative, nonché degli artigiani, degli imprenditori e dei pensionati nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Provincia di Roma;
- b) La stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale.

2 – In diretta attuazione di tali scopi, la CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale si esplica l'attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);

- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e di propri organi di informazione;
- h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- j) definisce ed attua sul territorio provinciale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- k) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell' associazione; detiene il potere esclusivo a livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

## **TITOLO II**

### **Rapporti con il Sistema CNA**

#### **Art. 3 – Il Sistema CNA**

La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale, ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, delle piccole medie imprese e delle relative forme associate.

Ogni associato della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA

ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema CNA come tale è costituito da Enti, Associazioni, Società aventi una propria e distinta autonomia giuridica, finanziaria, economica e patrimoniale.

#### **Art. 4 – Obiettivi del Sistema CNA (si recepisce l'art. 4 dello Statuto nazionale di seguito riportato)**

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia fra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di una adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e la tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.

Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

## **Art. 5 – Le articolazioni del Sistema CNA**

### **A) LE UNIONI CNA**

L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

Le Unioni provinciali sono costituite da tutti gli associati appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica della provincia.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione provinciale:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio;
- La Presidenza;
- Il Presidente.

L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dallo statuto.

Contestualmente:

- Elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti della CNA Provinciale;
- Elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione;
- Elegge i rappresentanti dell'Unione provinciale al Consiglio regionale di Unione secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA regionale.

I presidenti provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il presidente di ciascuna Unione provinciale è membro di diritto dell'Assemblea provinciale e della Direzione provinciale.

Le Unioni svolgono funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA provinciale.

Il Presidente della CNA provinciale delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

- a) Rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;

- b) Rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- c) Elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri o settori e stipulare i relativi accordi provinciali;
- d) Elaborare ed attuare politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa deliberazione autorizzativa della Direzione provinciale;
- e) Dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi provinciali.

Nel caso il Presidente provinciale non riconosca in tutto od in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione provinciale.

Il Presidente della CNA Provinciale, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione provinciale, può ritirare la delega al Presidente di Unione provinciale.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la CNA eventuali decisioni della FITA CNA in merito ad iniziative non unitarie di fermo dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della CNA. Per quanto attiene questioni patrimoniali e gestionali, la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA provinciale il quale opera su mandato degli organi provinciali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA provinciale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

## **B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE**

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a livello provinciale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione provinciale della CNA.

La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

### **C) CNA PENSIONATI**

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

Il presidente della CNA pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione provinciale.

## **TITOLO III Requisiti di ammissione**

### **Art. 6 – Adesione al Sistema CNA**

Possono aderire alla CNA, Associazione Provinciale di Roma - Provincia di Roma e quindi al Sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci e gli amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i pensionati iscritti alla CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) Accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma;
- b) Rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico di comportamento;
- c) Ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 Giugno 1973, n. 311, e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente,

purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

- d) Garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (TUIR art. 111, comma 4 quinquies, lettera f).

## **Art. 7 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA**

Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;

- k. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- l. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- m. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- n. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

**TITOLO IV**  
**Gli organi della CNA,**  
**Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma**

**Art. 8 – Composizione degli organi della Associazione**

Gli organi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, da pensionati iscritti alla CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

**Art. 9 – Gli organi della Associazione**

Gli organi della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma sono:

- L'Assemblea;
- La Direzione;

- La Presidenza;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

## **Art. 10 – L’Assemblea della Associazione, composizione, durata, poteri e compiti**

L’Assemblea è composta da:

- a) I Presidenti in carica delle Zone territoriali dell’Area Metropolitana;
- b) I Presidenti in carica delle Unioni provinciali;
- c) I Presidenti della CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse;
- d) un numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze territoriali e dalle Unioni provinciali in base alla consistenza associativa.

Rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, Associazione dell’Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell’elezione di questi ultimi.

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA, Associazione dell’Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

L’Assemblea:

- a) Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, Associazione dell’Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa;
- b) Esamina l’andamento della Associazione e delle strutture collegate;
- c) Approva il documento di programmazione economica e finanziaria biennale proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale;

- d) Approva annualmente il bilancio consuntivo della Associazione proposto dalla Direzione;
- e) Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto da sottoporre ad approvazione della Direzione Nazionale ed il riesame delle sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti.

In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- a) Deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione ed elegerli;
- b) Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- c) Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti o degli organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà + 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 11 – La Direzione provinciale, composizione, durata, poteri, compiti, sostituzione e decadenza**

Sono membri di diritto della Direzione i presidenti in carica delle Zone, i presidenti provinciali delle Unioni, della CNA Pensionati provinciale e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti.

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea fra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, dai pensionati iscritti alla CNA Pensionati e dai legali rappresentanti di società o forme associate iscritte alla CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'Ordine del giorno. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) Nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario/Direttore della Associazione;
- b) Attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della Associazione stabilite dall'Assemblea;
- c) Deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario/Direttore provinciale;
- d) Deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico ed alla organizzazione di servizi utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) Costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) Esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla Associazione;
- g) Decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
- h) Adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle componenti l'Associazione del presente Statuto e del Codice Etico di comportamento, nonché impugnare innanzi al Collegio dei Garanti Nazionale atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
- i) Deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- j) Decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché delle Società ed Enti promossi o partecipati dalla Associazione;
- k) Deliberare, su proposta del Segretario/Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, nonché le assunzioni, i licenziamenti e gli inquadramenti contrattuali dei Funzionari;

- l) Dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) Attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n) Predisporre il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea;
- o) Approvare il Bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p) Proporre all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale e, contestualmente, le relative quote di contribuzione alla CNA Nazionale;
- q) Ratificare le decisioni prese in via d'urgenza della Presidenza;
- r) Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione;
- s) Dotarsi di un proprio regolamento associativo;
- t) Promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere/settore.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, altri imprenditori e non imprenditori.

Il/I Presidente/i onorario/i partecipa/no di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti o) e p).

I componenti della Direzione che risultano assenti ingiustificati per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica; decadono inoltre i componenti della Direzione che risultano assenti un numero di volte superiore ai 2/3 delle riunioni che si tengono nell'arco di un anno.

La Direzione può provvedere alla sostituzione su proposta della Presidenza, attingendo dai membri dell'Assemblea.

## **Art. 12 – La Presidenza, composizione, durata, poteri, compiti, sostituzione e decadenza**

La Presidenza è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice presidenti e rimane in carica 4 anni. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario/Direttore provinciale.

La Presidenza:

- a) Promuove l'attività politica della Associazione;

- b) Adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario/Direttore provinciale, il Piano Strategico Poliennale della CNA provinciale nonché il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) Ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale (verso l'Istituzione, Provincia di Roma, Area o Città Metropolitana, Comune capoluogo, altri Comuni in supporto alle Presidenze territoriali verso la Camera di Commercio e verso tutte le forze economiche e sociali);
- d) Verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- e) Convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendo l'Ordine del Giorno;
- f) Assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- g) Si riunisce insieme ai Presidenti delle Zone quando affronta temi sindacali riguardanti l'Area Metropolitana.

In caso di decadenza o dimissioni di un numero di componenti la Presidenza (non superiore di 1/3 dei suoi complessivi), essi possono essere sostituiti, per cooptazione su proposta della Presidenza fra i componenti la Direzione Provinciale con delibera di questa, ratificata dalla prima Assemblea ordinaria. Ciò può avvenire per 1/3 dei componenti la Presidenza e, con l'eccezione del Presidente la cui sostituzione richiede obbligatoriamente la convocazione dell'Assemblea, entro novanta giorni dalla vacanza dell'incarico.

### **Art. 13 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA provinciale.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente dell'Associazione:

- Ha la rappresentanza politica della Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma;
- Ha il potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione;
- Rappresenta la sintesi del sistema CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- Presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- Può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

#### **Art. 14 – Presidenza onoraria**

L'Assemblea su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente onorario resta in carica a vita; partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione e l'Assemblea può deliberarne la decadenza.

#### **Art. 15 – Il Segretario o Direttore Provinciale**

Il Segretario o Direttore Provinciale della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario o Direttore Provinciale:

- E' responsabile del funzionamento della struttura CNA, Associazione Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- Propone alla Presidenza il Piano Strategico Poliennale della CNA provinciale;
- Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA provinciale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- Concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA di Roma ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Associazione di Roma;
- Può essere coadiuvato da collaboratori da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Segretario/Direttore Provinciale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Segretario/Direttore Provinciale ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni

formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;

- Propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai Funzionari;
- Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle Unioni provinciali di settore/mestiere ad esclusione dei Funzionari e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro, le proposte di inquadramento contrattuale dei Funzionari ivi compresi quelli assegnati alle Unioni provinciali di settore/mestiere sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.

### **Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea.

Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA, nel rispetto della norme statutarie.

### **Art. 17 – Il Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un giurista o da un legale professionista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Provinciale della CNA di Roma che ne definisce i compensi e rimane in carica per quattro anni.

Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto Provinciale o del Regolamento Provinciale, del Codice Etico di comportamento.

Esso può essere adito da qualunque associato a tutela delle proprie ragioni nei confronti di altri associati o degli organi dell'associazione.

Le decisioni del Collegio possono essere appellate innanzi al Collegio dei Garanti Nazionali.

Le controversie interne al Sistema CNA sono demandate al Collegio dei Garanti Nazionali con l'impegno di accettarne le decisioni.

### **Art. 18 – Incompatibilità**

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente e di membro di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario o Direttore Provinciale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

### **Art. 19 - Rapporto associativo**

Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (CNA - nome della Provincia - Associazione Provinciale; CNA - nome della Regione; CNA - nome dell'Unione).

Le Associazioni costituiscono il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 28 del presente statuto.

Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, deve essere recepito negli statuti di tutte le associazioni.

Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale.

#### **Art. 20 - Cumulo delle cariche**

Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

## **TITOLO V Le Zone Metropolitane**

#### **Art. 21 – Zone Metropolitane**

L'articolazione territoriale della Associazione è costituita dalle Zone Metropolitane deliberate dalla Assemblea.

La Zona Metropolitana è composta da uno o più uffici territoriali.

Nelle Zone Metropolitane si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'Associazione.

La Zona Metropolitana promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

La Zona ha un proprio bilancio, per le attività di natura sindacale, alimentato da una quota del tesseramento dell'Associazione; l'entità della quota è stabilita dalla Direzione dell'Area Metropolitana di Roma.

## **Art. 22 – Organi della Zona Metropolitana**

- a) L'Assemblea;
- b) La Presidenza.

### **L'Assemblea della Zona Metropolitana**

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della Zona Metropolitana.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.

L'Assemblea delle Zone Metropolitane sia nella forma ordinaria che straordinaria è sempre da considerarsi Assemblea generale dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentare per delega altri soci della Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori anche pensionati, regolarmente iscritti alla CNA al momento della Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria, convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea in seduta straordinaria, convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno cinque volte superiore al numero degli eleggendi di espressione della Zona Metropolitana (e non indicati dalle associazioni di mestiere).

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone suggerimenti alla Assemblea dell'Area Metropolitana.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della Zona territoriale.

L'Assemblea straordinaria elegge la Presidenza composta dal Presidente e da più Vice Presidenti ed inoltre elegge la quota di componenti dell'Assemblea dell'Area Metropolitana di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della Zona Metropolitana e può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza dell'Area Metropolitana di Roma.

## **b) Il Presidente della Zona Metropolitana**

Il Presidente della Zona Metropolitana è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza ed è eletto con le regole dell'art. 14 del presente Statuto.

La Presidenza ne sovrintende l'attuazione ed approva il preventivo del bilancio di Zona.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati della CNA.

La Presidenza è convocata dal Presidente della Zona Metropolitana; in sua assenza e su delega dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza della Zona Metropolitana viene inviata alla Presidenza provinciale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza della Zona Metropolitana è coadiuvata dal responsabile della Zona Metropolitana nominato dalla Direzione dell'Area Metropolitana su proposta del Segretario/Direttore generale sentiti i rispettivi Presidenti di Zona.

## **TITOLO VI**

### **Autonomia finanziaria – Bilanci**

#### **Art. 23 – Fondo Comune**

Il Fondo comune della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Provinciale, su proposta della Presidenza, nella riunione in cui viene presentato il bilancio preventivo.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR art.111, comma 4 - quinquies, lettera a).

#### **Art. 24 – Autonomia finanziaria**

Ogni livello confederale CNA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art 20 del presente statuto.

#### **Art. 25 – Bilanci**

Gli organi competenti della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce.

### **Art. 26 – Piano Strategico**

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

Esso è adottato come strumento di pianificazione delle attività anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

## **TITOLI VII Ente Confederale**

### **Art. 27 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA)**

La CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, si avvale dell'ente confederale EPASA (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministero del Lavoro 21/04/71 di cui all'art. 25 dello Statuto Nazionale CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani anche non iscritti alla Confederazione ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della provincia di Roma, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, sul territorio provinciale promuovendo anche studi e ricerche.

A tal fine la Direzione della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, nomina tra i suoi associati un Comitato provinciale EPASA composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla

CNA Pensionati provinciale, con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA nel territorio della provincia, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

La Direzione Provinciale nomina il Presidente del Comitato.

Il Comitato Provinciale EPASA si doterà di un proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Direzione Provinciale.

D'intesa con gli organi nazionali dell'Ente, il Comitato provinciale EPASA potrà costituire sedi zonali.

Su richiesta del Comitato Provinciale EPASA, la Direzione della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma potrà distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale EPASA, anche con funzioni di Direttore.

I rapporti economici tra il Comitato Provinciale e l'EPASA saranno disciplinati con apposita convenzione.

## **TITOLO VIII**

### **Norme Finali**

#### **Art. 28 – Scioglimento della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma**

Lo scioglimento della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate alla liquidazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma, il patrimonio di liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR art. 111, comma 4 - quinquies, lettera b).

**Art. 29 – Entrata in vigore dello Statuto della CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma**

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

**Art. 30 – Rinvio legislativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.